

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 8

Vincoli di destinazione e termini a carico dei Comuni beneficiari

1. Le somme percepite dai comuni beneficiari a titolo di onere aggiuntivo devono essere destinate al perseguimento degli obiettivi di legge della riqualificazione e della rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

2. Per il fine indicato al comma precedente le azioni e le iniziative comunali dovranno tendere a preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto locale, secondo le seguenti indicazioni:

A) Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti

a)1. Comuni che già hanno adottato un programma di qualificazione urbana ai sensi dell'[art. 18 della DCR n. 563-13414/99](#) così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell'entrata in vigore della presente normativa:

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PQU (Programmi di qualificazione urbana);

* azioni di promozione rivolte alle aree oggetto di PQU

* azioni di studio, analisi e progettazione di nuovi PQU o di implementazione della qualificazione nelle aree già oggetto di PQU

* azioni di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

a)2. Comuni che non hanno ancora adottato programmi di qualificazione urbana ai sensi dell'art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell'entrata in vigore della presente normativa

* azioni di studio, analisi, e progettazione per la realizzazione di PQU

* azione di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

B) Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti

* azioni volte alla realizzazione di [PIR \(Programmi integrati di rivitalizzazione\)](#)

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PIR;

* azioni per mantenimento, potenziamento, ricostituzione del servizio commerciale locale, anche nella forma del centro polifunzionale e delle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.

* qualunque azione di promozione e sostegno dell'immagine del comune.

3. Le azioni devono essere realizzate dai comuni entro il termine di anni tre a decorrere dall'attribuzione dei fondi. La Regione può consentire di derogare al termine suddetto, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta, indicandone le ragioni di presupposto.